CONFINDUSTRIA
Alto Milanese

Rendicontazione di sostenibilità: semplificati ESRS e standard volontario di rendicontazione

Circolare 392 del 24/09/2026 - Energia e Sostenibilità

Sono stati pubblicati nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea i due Regolamenti delegati che completano la revisione degli obblighi di reporting di sostenibilità prevista dal pacchetto di semplificazione europeo.
Si tratta del *Regolamento delegato (UE) 2026/1563*, che modifica il Regolamento 2023/2772 e sostituisce gli attuali European Sustainability Reporting Standards (ESRS) con una versione semplificata, e del *Regolamento delegato (UE) 2026/1560*, che introduce uno standard di rendicontazione di sostenibilità a uso volontario per le imprese che non sono soggette agli obblighi di rendicontazione previsti dalla CSRD.

La pubblicazione in Gazzetta Ufficiale determina la definitiva applicazione dei testi che erano stati adottati dalla Commissione Europea il 3 luglio scorso e poi sottoposti al successivo periodo di esame di due mesi da parte del Parlamento europeo e del Consiglio, che non hanno sollevato osservazioni.

Per quanto riguarda il Regolamento delegato 2026/1563 sugli ESRS, si evidenzia che entrerà in vigore il 10 novembre 2026 e si applicherà agli esercizi finanziari che iniziano dal 1° gennaio 2027, prevedendo (art.2) delle disposizioni transitorie per le imprese che rendicontano su un esercizio finanziario iniziato nel 2026 (imprese *cd wave 1*) che potranno scegliere tra tre possibilità:

- applicare gli ESRS nella versione precedente;
- applicare gli ESRS precedenti beneficiando di alcune delle semplificazioni introdotte dal nuovo regolamento;
- applicare direttamente i nuovi ESRS.

In merito allo standard volontario, si ricorda che è destinato alle imprese che non sono soggette agli obblighi di reporting e cioè che non superano la media di 1.000 dipendenti nell'esercizio finanziario precedente. L'obiettivo è quello di supportare tali imprese nel fornire informazioni utili alle aziende soggette alla CSRD che ne fanno richiesta lungo la catena del valore, facilitare l'accesso al credito e agli investimenti e migliorare la gestione delle questioni ambientali e sociali.
Lo standard volontario assume, inoltre, una funzione rilevante nella gestione delle informazioni richieste lungo la catena del valore.
Infatti, dal 1° gennaio 2027, le imprese soggette alla rendicontazione obbligatoria non potranno richiedere ai soggetti della propria value chain, con una media di 1.000 dipendenti o meno, informazioni che vadano oltre il perimetro previsto dallo standard volontario, quando tali informazioni sono richieste per la propria rendicontazione sulla sostenibilità. Il cosiddetto value chain cap non impedisce, tuttavia, richieste di informazioni necessarie per adempiere ad altri obblighi previsti dal diritto europeo o nazionale.

Il nuovo standard potrà essere utilizzato dalle imprese non soggette agli obblighi CSRD a partire dal 24 settembre 2026, mentre la funzione di limite alle richieste lungo la catena del valore sarà effettiva per gli esercizi finanziari che iniziano dal 1° gennaio 2027.

Per le imprese italiane il quadro va letto in combinato con il decreto legislativo 125/2024 e con il disegno di legge di delegazione europea 2026, che dovrà recepire entro il 19 marzo 2027 le modifiche di perimetro e di vigilanza introdotte da Omnibus I.

Fonte: https://ali.mediatria.com/servizi/energia-e-sostenibilita/circolari/rendicontazione-di-sostenibilita-semplificati-esrs-e-standard-volontario-di-rendicontazione